



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia Regionale di Palermo

www.comune.bagheria.pa.it

Web

ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 30 MAG. 2018

OGGETTO: Ordinanza ex art.3 della legge n.94/2009 per la rimozione dell'occupazione abusiva di area pubblica e chiusura dell'esercizio commerciale per la vendita di frutta e verdura.

Ditta [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in Via [redacted] n. [redacted]

IL SINDACO

Premesso che:

- alla data del 21.05.2018 è pervenuta una nota protocollata al n.35643 per trasmissione verbale di inottemperanza n.34/N.A. del 15.05.2018 emesso a carico del Sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in Via [redacted] da parte della Direzione X – Comando di P.M.;
- alla superiore nota, è allegato il verbale di inottemperanza n.34/N.A. del 15.05.2018 redatto il 14 Maggio 2018, a carico del sopra meglio generalizzato trasgressore Sig. [redacted] dal Servizio Attività Produttive del Comando di P.M. a seguito del sopralluogo effettuato in pari data in Via [redacted] n. [redacted] sede dell'omonima ditta che svolge attività commerciale di vendita di "frutta e verdura", per verificare il persistere dell'occupazione abusiva di suolo pubblico, con cassette ed espositori di frutta ed ortaggi, come già precedentemente rilevato e notificato con Ordinanza Sindacale n.13 del 14.03.2018, per violazione della norma del C.d.S. di cui all'art.20 decreto legislativo 285/92 comma 1 e 4, con la quale si ordinava l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese;
- dalla suddetta verifica, effettuata da agenti di P.M., è emerso che nella denominata Via [redacted] n. [redacted] sede dell'esercizio commerciale, in testa al Sig. [redacted] meglio sopra generalizzato, per lo svolgimento dell'attività di vendita di frutta e verdura, persiste l'occupazione abusiva in quanto il trasgressore, sopra citato, **non ha ottemperato** a quanto richiesto nell'Ordinanza Sindacale n. 13 del 14.03.2018.
- Visto che la Direzione IX – Servizio 3 - Sportello Unico alle Attività Produttive – Ufficio 4, *non ha rilasciato concessione alcuna, relativa all'occupazione del suolo pubblico* antistante l'U.I. sede dell'esercizio commerciale, in Via [redacted] n. [redacted] in testa al Sig. [redacted] meglio sopra generalizzato;
- Visti i verbali di contestazione n. 6147/2016 rif. 67/N.A. del 13/10/2016, il n.8513/2017 rif. 92/A del 24 Novembre 2017 e il verbale d'inottemperanza n.34/N.A. del 15.05.2018, elevati dal Servizio Attività Produttive del Comando di P.M. locale, dal quale risulta evidente e fondato l'accertamento della violazione dell'art.20, comma 1 e 4, del D.lgs. n.

285/92 (Codice della Strada) e sono stati emessi a prova delle irregolarità commesse da parte del trasgressore Sig. [REDACTED] prima meglio generalizzato, nella qualità di titolare dell'esercizio commerciale di vendita di frutta e verdura, sito in Via [REDACTED] n. [REDACTED]

- stante che nel caso specifico ricorre la fattispecie per l'applicazione delle disposizioni della Legge 94/2009 art.3 commi 16,17 e 18, ed in particolare la disposizione che prevede che nel caso di accertamento dell'illecito di indebita occupazione di suolo pubblico, per fini commerciali, di cui all'art.633 del c.p. e dell'art. 20 comma 1, del decreto legislativo n.285 del 30/04/92 e s.m.i. (Codice della Strada), il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e, trattandosi di occupazione a fini commerciali, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni continuativi;

per quanto sopra premesso

- **Visto** l'art. 3, comma 16, della L. 94/09 (*Provvedimento di sicurezza pubblica che modifica l'art.20 del codice della strada*) che testualmente recita:

"Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall' art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco, per le strade urbane, e il Prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni continuativi";

- **Visti** i verbali di contestazione n. 6147/2016 rif. 67/N.A. del 13/10/2016, il n.8513/2017 rif. 92/A del 24 Novembre 2017 e il verbale d'inottemperanza n.34/N.A. del 15.05.2018 , elevati dal Servizio Attività Produttive del Comando di P.M. locale, dal quale risulta evidente e fondato l'accertamento della violazione dell'art.20, comma 1 e 4 del D.lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) e sono stati emessi a prova delle irregolarità commesse da parte del trasgressore Sig. [REDACTED] prima meglio generalizzato, nella qualità di titolare dell'esercizio commerciale di vendita di frutta e verdura, sito in Via [REDACTED] n. [REDACTED] a [REDACTED]

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito:

- di dovere ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese del trasgressore Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in Via [REDACTED] n. [REDACTED] al fine di garantire il decoro della pubblica via e, trattandosi di occupazione a fine commercio, ordinare la chiusura dell'esercizio commerciale per la vendita di frutta e verdura dell'omonima ditta, sita in Via [REDACTED] n. [REDACTED] a [REDACTED] per un periodo di cinque giorni continuativi, a decorrere dal quinto giorno successivo dalla notifica della presente Ordinanza e, comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia;

▪ **Visto:**

- l'art. 3, comma 16, 17 e 18 della L. 94/09;
- l'art. 20 comma 1, del decreto legislativo. n. 285 del 30/04/92 e s.m.i. (*Codice della Strada*);
- l'art.633 del c.p.;
- l'art.50 del decreto legislativo n.267 del 2000 e s.m.i.

ORDINA

al Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in Via [REDACTED] n. [REDACTED] n.q. di trasgressore e titolare dell'esercizio commerciale per la vendita di frutta e verdura, con sede in Via [REDACTED] n. [REDACTED] a [REDACTED]

1. l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico, di cui al verbale di contestazione n.8513/2017 rif. 92/A del 24 Novembre 2017, elevato nei suoi confronti da agenti del Servizio Attività Produttive del Comando di P.M. locale, ed il **ripristino immediato** dello stato dei luoghi in Via [REDACTED] n. [REDACTED] a [REDACTED] a sua cura e spese;
2. dare mandato al Responsabile della Direzione X – Polizia Municipale – di Bagheria di notificare la presente Ordinanza al suddetto Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in Via [REDACTED] n. [REDACTED] n.q. di trasgressore nell'esercizio commerciale per la vendita di frutta e verdura, con sede in Via [REDACTED] n. [REDACTED] a [REDACTED] e di procedere alla chiusura dell'attività commerciale in parola, come prescritto dalla legge, per cinque giorni consecutivi;
3. trasmettere, in base a quanto prescritto dall'art. 3, comma 18 della L. 94/09, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Bagheria, la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma del D.P.R. n.600 del 1973 e s.m.i.
4. Comunicare la presente Ordinanza al Commissariato di Polizia dello Stato e al Comando Compagnia dei Carabinieri di Bagheria;
5. La Direzione X – Comando di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza sono incaricati della vigilanza per assicurare l'esecuzione della presente Ordinanza;

Si avvisa che:

a) in caso di ulteriore inottemperanza, si provvederà coattivamente alla rimozione dell'occupazione abusiva con addebito delle relative spese ed irrogazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art.7-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

b) **Visto** l'art. 22 comma 3 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28 (*Riforma della disciplina del commercio*)

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

c) avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. di Palermo entro 60 gg. dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica.

30 MAG 2016

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SINDACO

Dott. Patrizio Cinque

